

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SAN MARINO AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of San Marino and the Government of the Republic of Singapore,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

Article 1
Persons Covered

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2
Taxes Covered

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
 - (a) in Singapore:
the income tax

(hereinafter referred to as "Singapore tax");
 - (b) in San Marino:
the general income tax which is levied:
 - (i) on individuals;
 - (ii) on bodies corporate and proprietorships;

even if collected through a withholding tax

(hereinafter referred to as "San Marino tax").
4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

Article 3
General Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
 - (a) the term "Singapore" means the Republic of Singapore and, when used in a geographical sense, includes its land territory, internal waters and territorial sea, as well as any maritime area situated beyond the territorial sea which has been or might in the future be designated under its national law, in accordance with international law, as an area within which Singapore may exercise sovereign rights or jurisdiction with regards to the sea, the sea-bed, the subsoil and the natural resources;
 - (b) the term "San Marino" means the territory of the Republic of San Marino, including any other area within which the Republic of San Marino, in accordance with international law, exercises sovereign rights or jurisdiction;
 - (c) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

- (d) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- (e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (g) the term "competent authority" means:
 - (i) in Singapore, the Minister for Finance or his authorised representative;
 - (ii) in San Marino, the Minister of Finance or his authorised representative and, for the purposes of Article 25 "Exchange of information", the Central Liaison Office of the Republic of San Marino;
- (h) the term "national", in relation to a Contracting State, means:
 - (i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and
 - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4
Resident

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision, local authority or statutory body thereof.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
 - (a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
 - (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
 - (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
 - (d) in any other case, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

Article 5
Permanent Establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially:
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (e) a workshop; and
 - (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
3. The term "permanent establishment" also encompasses:
 - (a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities lasts more than 12 months;
 - (b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise of a Contracting State through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the other Contracting State for a period or periods aggregating more than 365 days in any 15 month period.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
 - (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
 - (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.
6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6
Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7
Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions all expenses, including executive and general administrative expenses, which would be deductible if the permanent establishment were an independent enterprise, insofar as they are reasonably allocable to the permanent establishment, whether incurred in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

Shipping and Air Transport

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
3. Interest on funds connected with the operations of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.
4. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall include:
 - (a) profits from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft; and
 - (b) profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers), used for the transport of goods or merchandise;

where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.

**Article 9
Associated Enterprises**

1. Where
 - (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
 - (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes, in accordance with the provisions of paragraph 1, in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and where the competent authorities of the Contracting States agree, upon consultation, that all or part of the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those agreed profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement.

**Article 10
Dividends**

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
2. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

4. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11
Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 12 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

4. For the purpose of paragraph 3, the term "Government":

(a) in the case of Singapore, means the Government of Singapore and shall include:

- (i) the Monetary Authority of Singapore;
- (ii) the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd;
- (iii) a statutory body; and
- (iv) any institution wholly or mainly owned by the Government of Singapore as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

(b) in the case of San Marino, means the Government of the Republic of San Marino and shall include:

- (i) the Central Bank of San Marino;
- (ii) a statutory body;
- (iii) any institution wholly or mainly owned by the Government of San Marino as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

5. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12 **Royalties**

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 8 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any computer software, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13 **Capital Gains**

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14
Independent Personal Services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:
 - (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
 - (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods exceeding in the aggregate 365 days in any 15 month period; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.
2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15
Income from Employment

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned; and
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
 - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State. However, if the remuneration is derived by a resident of the other Contracting State, it may also be taxed in that other State.

Article 16
Directors' Fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17
Artistes and Sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of or in connection with personal activities exercised by an entertainer or a sportsman accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by an artiste or a sportsman if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of one or both of the Contracting States or political subdivisions or local authorities or statutory bodies thereof. In such case, the income shall be taxable only in the Contracting State in which the artiste or the sportsman is a resident.

Article 18
Pensions

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19
Government Service

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision, authority or body shall be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision, authority or body shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof.

Article 20
Students and Business Apprentices

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21
Other Income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Article 22
Elimination of Double Taxation

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.
2. In Singapore, double taxation shall be avoided as follows:

Where a resident of Singapore derives income from San Marino which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in San Marino, Singapore shall, subject to its laws regarding the allowance as a credit against Singapore tax of tax payable in any country other than Singapore, allow the San Marino tax paid, whether directly or by deduction, as a credit against the Singapore tax payable on the income of that resident. Where such income is a dividend paid by a company which is a resident of San Marino to a resident of Singapore which is a company owning directly or indirectly not less than 10 per cent of the share capital of the first-mentioned company, the credit shall take into account the San Marino tax paid by that company on the portion of its profits out of which the dividend is paid.
3. In San Marino, double taxation shall be avoided as follows:

Where a resident of San Marino owns items of income which are taxable in Singapore, San Marino, in determining its taxes on income specified in Article 2 of this Agreement, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Agreement otherwise provide. In such case, San Marino shall deduct from the taxes so calculated the tax on income paid in Singapore, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid San Marino tax which such items of income bear to the entire income. However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in San Marino to a final withholding tax and/or to a substitute tax by request of the recipient of the said income in accordance with the San Marino law.

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

Article 23
Non-Discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.
3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to:
 - (a) residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which it grants to its own residents; or
 - (b) nationals of the other Contracting State those personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which it grants to its own nationals who are not residents of that State or to such other persons as may be specified in the taxation laws of that State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5. Where a Contracting State grants tax incentives to its nationals designed to promote economic or social development in accordance with its national policy and criteria, it shall not be construed as discrimination under this Article.
6. The provisions of this Article shall apply to the taxes which are the subject of this Agreement.

Article 24
Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within 3 years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 25
Exchange of Information

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 26**Members of Diplomatic Missions and Consular Posts**

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 27**Entry into Force**

1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement.
2. The Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and its provisions shall have effect:
 - (a) in Singapore:

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

- (i) in respect of taxes withheld at source, on amounts liable to be paid, deemed paid or paid (whichever is the earliest) on or after 1 January of the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force;
 - (ii) in respect of tax chargeable (other than taxes withheld at source) for any year of assessment beginning on or after 1 January in the second calendar year following the year in which the Agreement enters into force; and
 - (iii) in respect of Article 25 (Exchange of Information) , for requests made on or after the date of entry into force concerning information on taxes relating to taxable periods beginning on or after 1 January of the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force; or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after 1 January of the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force.
- (b) in San Marino:
- (i) in respect of taxes withheld at source, on amounts paid or payable on or after 1 January of the calendar year next following that in which the Agreement enters into force;
 - (ii) in respect of tax chargeable (other than taxes withheld at source) for any year of assessment beginning on or after 1 January in the second calendar year following the year in which the Agreement enters into force; and
 - (iii) in respect of Article 25 (Exchange of Information), for requests made on or after the date of entry into force concerning information on taxes relating to taxable periods beginning on or after 1 January of the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force; or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after 1 January of the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force.

Article 28
Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

- (a) in Singapore:
- (i) in respect of taxes withheld at source, on amounts liable to be paid, deemed paid or paid (whichever is the earliest) after the end of that calendar year in which the notice is given;
 - (ii) in respect of tax chargeable (other than taxes withheld at source) for any year of assessment beginning on or after 1 January in the second calendar year following the year in which the notice is given; and
 - (iii) in all other cases, including requests made under Article 25 (Exchange of Information) after the end of that calendar year in which the notice is given.
- (b) in San Marino:
- (i) in respect of taxes withheld at source, on amounts paid or payable by the end of the calendar year in which the notice is given;

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

- (ii) in respect of tax chargeable (other than taxes withheld at source) for any year of assessment beginning on or after 1 January in the second calendar year following the year in which the notice is given; and
- (iii) in all other cases, including requests made under Article 25 (Exchange of Information), after the end of that calendar year in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Brussels on this 11 day of December 2013 in the English language.

**For the Government of
the Republic of San Marino**

**For the Government of
the Republic of Singapore**

Gian Nicola Filippi Balestra

Ong Eng Chouan

Ambassador of the Republic of San Marino
to the Kingdom of Belgium

Ambassador of the Republic of Singapore
to the Kingdom of Belgium

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

PROTOCOL

At the moment of signing the Agreement between the Government of the Republic of San Marino and the Government of the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (hereinafter referred to as "the Agreement"), the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Agreement.

1. It is understood that taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of the Agreement. Claims for refund, which shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by the Agreement. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this provision, in accordance with the provisions of Article 24 of the Agreement.

2. With reference to the Agreement, it is understood that the term "statutory body" means a body constituted by statute and performing only non-commercial functions which would otherwise be performed by the Government of a Contracting State.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Brussels on this 11 day of December 2013 in the English language.

**For the Government of
the Republic of San Marino**

**For the Government of
the Republic of Singapore**

Gian Nicola Filippi Balestra

Ong Eng Chouan

Ambassador of the Republic of San Marino
to the Kingdom of Belgium

Ambassador of the Republic of Singapore
to the Kingdom of Belgium

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

TRADUZIONE
Originale: Inglese

**ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
E PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Singapore

Desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito,

Hanno convenuto quanto segue:

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

Articolo 1 **Soggetti considerati**

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

Articolo 2 **Imposte contemplate**

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato Contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili.

3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:

(a) a Singapore:

l'imposta sul reddito

(qui di seguito denominata "imposta di Singapore");

(b) a San Marino:

l'imposta generale sui redditi che si applica:

(i) alle persone fisiche;

(ii) alle persone giuridiche e alle imprese individuali;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito denominate "imposta sammarinese").

4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3 **Definizioni generali**

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "Singapore" designa la Repubblica di Singapore e, allorché utilizzato in senso geografico, esso include il suo territorio terrestre, le sue acque interne e le sue acque territoriali, nonché qualsiasi spazio marittimo situato al di fuori delle acque territoriali, il quale è stato, o potrebbe in futuro essere designato, ai sensi della sua legislazione nazionale, conformemente

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

al diritto internazionale, quale spazio sul quale Singapore può esercitare i propri diritti sovrani o può avere giurisdizione per quanto riguarda il mare, il fondale marino, il sottosuolo e le risorse naturali;

- (b) il termine "San Marino" designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
- (c) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altro organismo di persone;
- (d) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che viene considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione fiscale;
- (e) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
- (f) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente;
- (g) l'espressione "autorità competente" designa:
 - (i) a Singapore, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
 - (ii) a San Marino, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato e, ai fini dell'articolo 25 "Scambio di informazioni", l'Ufficio Centrale di Collegamento della Repubblica di San Marino;
- (h) il termine "nazionale", in relazione ad uno Stato Contraente, designa:
 - (i) qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità o la cittadinanza di quello Stato Contraente; e
 - (ii) qualsiasi persona giuridica, società di persone o associazione costituita in conformità con la legislazione in vigore in quello Stato Contraente.

2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica l'Accordo, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

Articolo 4 Residenza

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica, ente locale o organo statutario.

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- (a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- (b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
- (d) in qualsiasi altro caso, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 **Stabile organizzazione**

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- (a) una sede di direzione;
- (b) una succursale;
- (c) un ufficio;
- (d) un'officina;
- (e) un laboratorio; e
- (f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende inoltre:

- (a) un cantiere di costruzione, un progetto di costruzione, montaggio o installazione o attività di vigilanza connesse a ciò, solamente se detto cantiere, progetto o attività ha una durata superiore a 12 mesi;
- (b) la fornitura di servizi, compresi servizi di consulenza, da parte di un'impresa di uno Stato Contraente attraverso dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tal fine, ma solo se le attività di tale natura continuano (per lo

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

stesso progetto o per un progetto connesso) all'interno dell'altro Stato Contraente per un periodo o per periodi che comprendono più di 365 giorni nell'arco di un periodo di 15 mesi.

4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
- (f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa ed ha, e abitualmente esercita, in uno Stato Contraente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che le attività di detta persona siano limitate alle attività citate al paragrafo 4 che, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato Contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

Articolo 6 **Redditi immobiliari**

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni in oggetto sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto generale riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7 **Utili delle imprese**

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un'impresa indipendente, nella misura in cui tali spese sono ragionevolmente imputabili alla stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che esse siano sostenute nello Stato Contraente in cui la stabile organizzazione è situata o altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8 **Navigazione marittima ed aerea**

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ricava dall'impiego in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

3. Gli interessi maturati su fondi collegati all'impiego in traffico internazionale di navi o di aeromobili vengono considerati come utili ricavati dall'impiego di tali navi o aeromobili, e le disposizioni dell'Articolo 11 non si applicano in relazione a detti interessi.

4. Ai fini del presente Articolo, gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili comprendono:

- (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o di aeromobili; e
- (b) gli utili derivanti dall'utilizzo, manutenzione o noleggio di container (ivi compresi rimorchi e relative attrezzature utilizzati per il trasporto di container), utilizzati per il trasporto di beni o merci;

laddove tale noleggio o tale utilizzo, manutenzione o noleggio, a seconda dei casi, sia accessorio rispetto all'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

Articolo 9 **Imprese associate**

1. Allorché

- (a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
- (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato Contraente include, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e allorché le autorità competenti degli Stati Contraenti concordano, previa consultazione, che tutti o parte degli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'opportuna rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili concordati. Nel determinare tali rettifiche, si tiene debito conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 10 Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

2. Ai fini del presente Articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14, a seconda dei casi.

4. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 12 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati al Governo dell'altro Stato Contraente sono esenti da imposta nello Stato Contraente per primo menzionato.

4. Ai fini del paragrafo 3, il termine "Governo" designa:

- (a) nel caso di Singapore, il Governo di Singapore, e include:

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

- (i) l'Autorità Monetaria di Singapore;
 - (ii) la Società di Investimenti del Governo di Singapore Pte Ltd;
 - (iii) un organo statutario; e
 - (iv) qualsiasi istituto di proprietà, totalmente o in gran parte, del Governo di Singapore, così come concordato di volta in volta dalle autorità competenti degli Stati Contraenti;
- (b) nel caso di San Marino, il Governo della Repubblica di San Marino, e include:
- (i) la Banca Centrale di San Marino;
 - (ii) un organo statutario;
 - (iii) qualsiasi istituto di proprietà, totalmente o in gran parte, del Governo di San Marino, così come concordato di volta in volta dalle autorità competenti degli Stati Contraenti.

5. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14, a seconda dei casi.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

Articolo 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere l'8 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi pellicole cinematografiche, ovvero film o nastri utilizzati per trasmissioni radiofoniche o televisive, software, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, ovvero per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14, a seconda dei casi.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

3. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, o da beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili, sono imponibili soltanto in detto Stato.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei precedenti paragrafi del presente Articolo sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 **Professioni indipendenti**

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, nelle seguenti circostanze tali redditi possono essere assoggettati ad imposta anche nell'altro Stato Contraente:

- (a) se detto residente dispone abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, i redditi possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato Contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a tale base fissa; o
- (b) se soggiorna nell'altro Stato Contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 365 giorni in un periodo di 15 mesi; in tal caso, i redditi possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi derivano dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 **Reddito da lavoro dipendente**

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato; e
- (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
- (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato Contraente possono essere assoggettate ad imposizione soltanto in detto Stato. Tuttavia, se le remunerazione sono percepite da un residente dell'altro Stato Contraente, esse possono essere assoggettate ad imposizione anche in detto altro Stato.

Articolo 16
Compensi e gettoni di presenza

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

Articolo 17
Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo in tale qualità siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente ma ad un'altra persona, detta remunerazione può, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, essere assoggettata ad imposizione nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi che un artista o uno sportivo ritrae dalle sue prestazioni svolte in uno Stato Contraente se il soggiorno in detto Stato è totalmente o principalmente finanziato attraverso fondi pubblici di uno o di entrambi gli Stati Contraenti, ovvero di una loro suddivisione politica, ente locale o organo statutario. In tal caso, il reddito è imponibile solamente nello Stato Contraente di cui l'artista o lo sportivo è residente.

Articolo 18
Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 19
Funzioni pubbliche

1. (a) Salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica, ente locale o organo statutario

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione, ente o organo sono imponibili soltanto in detto Stato.

(b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

- (i) ha la nazionalità di questo Stato; o
- (ii) non è divenuto residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale o da un suo organo statutario, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione, ente o organo, sono imponibili soltanto in questo Stato.

(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano a salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività economica esercitata da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale o da un suo organo statutario.

Articolo 20 **Studenti e apprendisti**

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Articolo 21 **Altri redditi**

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14, a seconda dei casi.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

Accordo e che provengono dall'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta anche in detto altro Stato.

Articolo 22
Eliminazione della doppia imposizione

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo.

2. A Singapore, la doppia imposizione sarà evitata come segue:

Se un residente di Singapore ritrae da San Marino redditi che, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, possono essere tassati a San Marino, Singapore, conformemente alle sue leggi relative alla possibilità di detrarre come credito d'imposta l'imposta dovuta in un paese diverso da Singapore dall'imposta dovuta a Singapore, detrae come credito d'imposta l'imposta pagata a San Marino, direttamente o mediante trattenuta, dall'imposta dovuta a Singapore sui redditi di detto residente. Se tali redditi sono dividendi pagati da una società residente di San Marino ad una società residente di Singapore che detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale della società per prima menzionata, il credito d'imposta tiene conto dell'imposta sammarinese dovuta da tale società sugli utili con i quali i dividendi sono pagati.

3. A San Marino, la doppia imposizione sarà evitata come segue:

Se un residente di San Marino possiede elementi di reddito che sono imponibili a Singapore, San Marino, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, San Marino detrae dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata a Singapore, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta sammarinese attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato a San Marino ad una ritenuta d'acconto finale e/o ad un'imposta sostitutiva su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione sammarinese.

Articolo 23
Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

3. Nessuna disposizione del presente Articolo può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare:

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

- (a) ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti; o
 - (b) ai nazionali dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri nazionali che non sono residenti di detto Stato o ad altre persone specificate nelle leggi fiscali di detto Stato.
4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Se uno Stato Contraente offre incentivi fiscali ai propri nazionali al fine di promuovere lo sviluppo economico o sociale conformemente alle sue politiche e ai suoi criteri nazionali, tale pratica non deve essere interpretata come discriminatoria ai sensi del presente Articolo.
6. Le disposizioni del presente Articolo si applicano alle imposte che formano l'oggetto del presente Accordo.

Articolo 24
Procedura di reciproco accordo

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 25
Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
 - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
 - c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà le proprie misure di raccolta delle informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche nel caso in cui detto altro Stato non necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella precedente frase è soggetto ai limiti imposti dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non saranno in nessun caso interpretate nel senso di consentire ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire dette informazioni per il semplice motivo che non ha interessi interni nei confronti di tali informazioni.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni per il semplice motivo che tali informazioni sono detenute da un istituto bancario, da altro istituto finanziario, da mandatario o soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria o perché riferite a quote di partecipazione in un soggetto.

Articolo 26**Membri di missioni diplomatiche e uffici consolari**

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 27**Entrata in vigore**

1. Ciascuno Stato Contraente notifica all'altro per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie, ai sensi della propria legge, per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. L'Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica di cui sopra e le sue disposizioni avranno effetto:

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

- (a) a Singapore:
- (i) Con riguardo alle imposte ritenute alla fonte, sulle somme che devono essere pagate, che sono ritenute pagate o che sono state pagate (a seconda di ciò che si sia verificato prima) a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui l'Accordo è entrato in vigore;
 - (ii) con riguardo all'imposta applicabile (diversa dalle imposte ritenute alla fonte) per ogni anno di accertamento che inizia a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno solare immediatamente successivo a quello in cui l'Accordo è entrato in vigore; e
 - (iii) con riguardo all'Articolo 25 (Scambio di Informazioni), per le richieste di informazioni, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore, riguardanti le imposte relative ai periodi imponibili che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo all'anno in cui l'Accordo è entrato in vigore, ovvero, laddove non vi sia alcun periodo imponibile, per tutte le spese tributarie che insorgono il o dopo il 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo all'anno in cui l'Accordo è entrato in vigore.
- (b) a San Marino:
- (i) Con riguardo alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, sulle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui l'Accordo è entrato in vigore;
 - (ii) con riguardo all'imposta applicabile (diversa dalle imposte ritenute alla fonte) per ogni anno di accertamento che inizia a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno solare immediatamente successivo a quello in cui l'Accordo è entrato in vigore; e
 - (iii) con riguardo all'Articolo 25 (Scambio di Informazioni), per le richieste di informazioni, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore, riguardanti le imposte relative ai periodi imponibili che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo all'anno in cui l'Accordo è entrato in vigore, ovvero, laddove non vi sia alcun periodo imponibile, per tutte le spese tributarie che insorgono il o dopo il 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo all'anno in cui l'Accordo è entrato in vigore.

Articolo 28
Denuncia

Il presente Accordo resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente può denunciare l'Accordo, attraverso i canali diplomatici, mediante notifica almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare che ha inizio successivamente allo scadere di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In questo caso, l'Accordo cesserà di avere effetto:

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

- (a) a Singapore:
 - (i) Con riguardo alle imposte ritenute alla fonte, sulle somme che devono essere pagate, che sono ritenute pagate o che sono state pagate (a seconda di ciò che si sia verificato prima) dopo la fine dell'anno solare in cui è stata effettuata la notifica;
 - (ii) con riguardo all'imposta applicabile (diversa dalle imposte ritenute alla fonte) per ogni anno di accertamento che inizia a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata effettuata la notifica; e
 - (iii) in tutti gli altri casi, comprese le richieste effettuate ai sensi dell'Articolo 25 (Scambio di Informazioni), successivamente al termine dell'anno solare in cui è stata effettuata la notifica;
- (b) a San Marino:
 - (i) Con riguardo alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, sulle somme attribuite o messe in pagamento entro la fine dell'anno solare in cui è stata effettuata la notifica;
 - (ii) con riguardo all'imposta applicabile (diversa dalle imposte ritenute alla fonte) per ogni anno di accertamento che inizia a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata effettuata la notifica; e
 - (iii) in tutti gli altri casi, comprese le richieste effettuate ai sensi dell'Articolo 25 (Scambio di Informazioni), successivamente al termine dell'anno solare in cui è stata effettuata la notifica.

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in duplice esemplare a Bruxelles l'11 dicembre 2013 nella lingua inglese.

**Per il Governo della
Repubblica di San Marino**

**Per il Governo della
Repubblica di Singapore**

Gian Nicola Filippi Balestra

Ong Eng Chouan

Ambasciatore della Repubblica di San Marino
presso il Regno del Belgio

Ambasciatore della Repubblica di Singapore
presso il Regno del Belgio

Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.183

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito (qui di seguito "l'Accordo"), i sottoscritti hanno convenuto che le seguenti disposizioni costituiscono parte integrante dell'Accordo.

1. Resta inteso che le imposte trattenute alla fonte in uno Stato Contraente verranno rimborsate su richiesta del contribuente o dello Stato del quale egli è residente se le disposizioni dell'Accordo si applicano al diritto di riscossione di dette imposte. Le richieste di rimborso, da presentarsi entro il termine stabilito in base alla legge dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso, devono essere accompagnate da un certificato ufficiale dello Stato Contraente del quale il contribuente è un residente attestante l'esistenza delle condizioni richieste per poter godere delle deduzioni previste dall'Accordo. Le autorità competenti degli Stati Contraenti decidono di comune accordo le modalità di applicazione della presente disposizione, conformemente alle disposizioni di cui all'Articolo 24 dell'Accordo.

2. In riferimento all'Accordo, resta inteso che il termine "organo statutario" indica un organo istituito in base alla legge e che svolge unicamente funzioni non commerciali, le quali verrebbero altrimenti svolte dal Governo di uno Stato Contraente.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO in duplice esemplare a Bruxelles l'11 dicembre 2013 nella lingua inglese.

**Per il Governo della
Repubblica di San Marino**

**Per il Governo della
Repubblica di Singapore**

Gian Nicola Filippi Balestra

Ong Eng Chouan

Ambasciatore della Repubblica di San Marino
presso il Regno del Belgio

Ambasciatore della Repubblica di Singapore
presso il Regno del Belgio

